



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

SCHEMA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO AREA

CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE ED IL MANTENIMENTO DELL'AREA A VERDE E/O DELLO SPAZIO PUBBLICO SITO IN MONTELLA.....

TRA

il Comune di Montella, con sede legale in P.za Degli Irpini, C.F., rappresentato dal Dirigente/Responsabile....., nato a il, nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica in, di seguito individuato come “**Comune**”;

E

la Persona fisica/Società/Ditta/Associazione....., con sede legale in....., C.F. P. IVA, rappresentata in tal sede dal sig./dott....., nato a.....il, nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica in....., di seguito individuato come “**Adottante**”; entrambe di seguito individuate/i anche come “**le parti**”;

Premesso

- che il Comune intende realizzare iniziative tese al miglioramento qualitativo di aree a verde e gli spazi pubblici, al fine di elevare lo standard conservativo arricchendone altresì il livello estetico, attraverso la adozione delle stessi;

- che la Adozione è finalizzata a determinare produttive interazioni tra soggetti pubblici e privati in relazione al miglioramento dell'attività del Comune con particolare riguardo per i benefici per l'utenza di riferimento;
- che ai sensi del regolamento per la sistemazione ed il mantenimento delle aree a verde e degli spazi pubblici, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 20/07/2020, è stato approvato giusta determina del Responsabile del settore tecnico n. del..... un avviso pubblico per la Adozione delle stesse aree e spazi pubblici;
- che a seguito di istruttoria trasmessa dal responsabile del settore Tecnico con deliberazione di Giunta comunale n. del è stata assegnata l'area sita in via..... a;
- che risulta, pertanto, necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, dall'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000, e dal Regolamento del Comune di Montella;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione e/o manutenzione, da parte dell'Adottante, dell'area
sita in via
....., come evidenziata nella planimetria allegata.

ART. 2

L'Adottante si impegna, a titolo gratuito, ad eseguire la cura, la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'area in oggetto, per la durata della presente convenzione stabilita dall'art. 10 del Regolamento, in anni 3 rinnovabili senza alterarne in alcun modo fisionomia e dimensioni.

ART. 3

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, sia nel tempo di durata di esecuzione degli interventi, sia nel periodo residuo di durata della presente convenzione.

Per le aiuole verdi ed i giardini, l'allestimento dello spazio, tipo di essenze, componenti del verde e disposizione così come ogni variazione, innovazione, eliminazione, sostituzione o aggiunta dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale si avvarrà dei propri uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Tutto quanto autorizzato ed introdotto sull'area si intende acquisito, a titolo definitivo, al patrimonio comunale dal momento della messa a dimora.

Il contenuto di ogni singola tipologia d'intervento e le modalità di attuazione dovranno essere effettuati dall' Adottante o da soggetti da esso individuato in conformità al progetto presentato ed approvato all'Ufficio Tecnico Comunale, rispettando i tempi di realizzazione indicati.

La gestione, derivandone salute e sicurezza pubblica, decoro e buona immagine della città, sono, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione l'Adottante potrà sospenderla.

L'Adottante non potrà in alcun caso recintare l'area concessa e dovrà consentire l'uso pubblico della medesima, né costituire nel tempo condizione per usucapire la stessa, trattandosi di aree demaniali indisponibili.

Il Comune per esigenze particolari (per esempio, dovute all'esecuzione d'opere pubbliche) potrà in qualsiasi momento occupare l'area e se necessario, rescindere la convenzione con rimozione immediata dei cartelli informativi, senza che nulla sia dovuto all'Adottante.

Al momento della riconsegna, l'area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'Amministrazione Comunale concede la posa di cartelli, da collocarsi in loco, recanti la seguente dicitura: *“Progetto “Adotta un angolo del tuo paese” - La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Montella alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in _____ tel. _____”*. (nominativo o ente), da realizzarsi nelle dimensioni, nelle forme e colori indicate nell'allegato alla presente, senza corresponsione di alcuna di imposta di pubblicità.

Il Comune si impegna:

- a consentire all'Adottante di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- a riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dell'Adottante;
- ad evidenziare il marchio/logo/nome dell'Adottante nelle pagine web del Comune di Montella di comunicazione dell'iniziativa
- ad inserire il nome/marchio/logo dell'Adottante in tutti i materiali illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati nel corso della durata della convenzione.

ART. 5

L'Adottante assume la responsabilità in merito ad eventuali infortuni o violazioni di normative in particolare sulla sicurezza del lavoro, per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e

manutenzione e comunque derivanti dal presente accordo, sollevando sin d'ora il Comune di Montella ed i suoi rappresentanti.

ART. 6

L'area rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione.

ART. 7

Le spese di consumo dell'acqua per l'irrigazione e della energia elettrica sono a carico del Comune. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere dall'accordo in qualsiasi momento qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni manutentive e nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le eventuali opere necessarie al ripristino addebitandone il costo all'Adottante.

Qualora il Comune dovesse riscontrare che l'area non è mantenuta secondo gli impegni di cui alla presente convenzione, provvederà a sollecitare l'Adottante per iscritto ad adempiere alle proprie obbligazioni entro e non oltre sette giorni.

Qualora lo stesso non dovesse provvedere ad adempiere agli impegni ed obblighi contrattuali, nonostante il sollecito scritto di cui sopra, il Comune potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, della convenzione di Adozione; in tal caso la convenzione si intenderà risoltajk e l'Adottante è tenuto ad ottemperare alle richieste del Comune (ripristino totale o parziale dell'area, rimozione cartelli o altro) entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

ART. 8

L'Adottante non sarà considerato responsabile qualora l'area in affidamento venga danneggiata a causa di eventi eccezionali o atti vandalici.

ART. 9

Entrambe le parti possono, motivandone le ragioni, interrompere la convenzione, con effetto dal 3° mese successivo alla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 10

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto

ART. 11

Tutte le spese sostenute dall'Adottante per la realizzazione e/o manutenzione dell'Area restano a carico dello stesso e nessun rimborso è dovuto dal Comune né durante la vigenza della convenzione né alla scadenza della medesima.



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO AREA

SPECIFICHE TECNICHE CARTELLI SPONSORIZZAZIONE

CARTELLO GRANDE	CARTELLO PICCOLO
Struttura: tubolare metallico estruso di alluminio colore grigio chiaro dimensione: Ø 6 cm x h 290 cm f.t.	Struttura: tubolare metallico estruso di alluminio colore grigio chiaro dimensione: n. 2 Ø: 3 cm x h 100 f.t.
Pannello: laminato plastico o metallico colore bianco con inserto blu dimensione: cm 100 x h. 70	Pannello: laminato plastico o metallico colore bianco con inserto blu dimensione: cm 70 x h. 50

I cartelli grandi, posti su palo, devono essere posti, di regola, entro le aiuole o gli spazi adottati, se non nel caso non fosse possibile, devono rispettare distanze ed altezze stabilite dal Codice della Strada.

Relativamente alle installazioni si indicano di seguito il loro numero massimo compatibile rispetto alla dimensione dell'area:

- per un'area di dimensioni fino a 100 mq si prevede al massimo l'apposizione di 2 cartelli;
- da mq 100 a mq 200 si prevede l'apposizione di max 4 cartelli informativi;
- da mq 200 a mq 450 si prevede l'apposizione di max 6 cartelli informativi;
- oltre i 450 mq fino a 1000 mq si prevede l'apposizione di max 8 cartelli informativi;
- oltre a 1000 mq il quantitativo sarà pari ad 1 cartello ogni 100 mq max.

E' possibile una deroga al quantitativo nei seguenti casi: parchi, ville, aree gioco, aree attrezzate e simili.